

Civile Sent. Sez. 3 Num. 8885 Anno 2020

Presidente: FRASCA RAFFAELE

Relatore: OLIVIERI STEFANO

Data pubblicazione: 13/05/2020

SENTENZA

sul ricorso 6378-2017 proposto da:

SINGH PARDEEP, domiciliato ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato
e difeso dall'avvocato GIOVANNI D'ERME;

- ricorrente -

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA , in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA TACITO,23, presso lo studio
dell'avvocato FERNANDO CIAVARDINI, che la rappresenta
e difende;

2020

209

- controricorrente -

nonchè contro

PAOLO ARMANDO;


- intimato -

avverso la sentenza n. 3747/2016 della CORTE
D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/02/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato CIAVARDINI;



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Fatti di causa

La Corte d'appello di Milano con sentenza in data 10.10.2016 n. 3747, ha rigettato l'appello proposto da Pardeep Singh e confermato la decisione di prime cure che aveva ritenuta infondata la pretesa risarcitoria da quello formulata nei confronti di Paolo Armando e di Milano Ass.ni s.p.a., quale assicuratore della RCA, relativa ai danni patrimoniali e non subiti dal Singh il quale mentre, percorreva in bicicletta la strada statale n. 148 "Pontina", era stato urtato dall'autovettura condotta e di proprietà dell'Armando, cadendo e procurandosi gravi lesioni personali.

La Corte territoriale condivideva la ricostruzione dei fatti e la valutazione probatoria del primo Giudice, argomentando, sulla scorta dei rilievi planimetri eseguiti dagli agenti di PG nella immediatezza, della rilevazione del punto d'urto tra i veicoli e della entità dei danni materiali e fisici, la esclusiva responsabilità del Singh nella produzione del sinistro, avendo questi imprudentemente attraversato con la bicicletta la strada statale, suddivisa in due carreggiate a due corsie di marcia, cagionando in tal modo l'inevitabile scontro con l'auto che sorraggiungeva in fase di sorpasso, e risultando perciò smentita dalle evidenze istruttorie la diversa ricostruzione del sinistro, prospettata dal danneggiato, secondo cui sarebbe stato tamponato dall'auto mentre stava procedendo nel senso ordinario di marcia sulla corsia di destra.

La sentenza di appello, notificata in data 2.1.2017, è stata ritualmente impugnata per cassazione da Pardeep Singh con ricorso affidato a due motivi, ai quali resiste con controricorso UNIPOLSAI Ass.ni s.p.a. incorporante Compagnia Ass.ni Milano s.p.a..

Non ha svolto difese l'intimato Paolo Armando cui il ricorso è stato notificato, presso la propria residenza, in data 1.3.2017.

La causa assegnata alla Sezione VI-3 di questa Corte è stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria in data 23.1.2019 n. 1896 in attesa della decisione delle Sezioni Unite investite della questione relativa alla improcedibilità del ricorso in caso di omesso deposito della sentenza impugnata

e della relativa relata di notifica, in copia analogica con attestazione di conformità del difensore.

Le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c.

Ragioni della decisione

Nella ordinanza interlocutoria n. 1896/2019 si dava atto che la sentenza di appello era stata notificata, ai sensi dell'art. 3 bis della legge 21 gennaio 1994 n. 53 (introdotto dall'art. 16 quater del DL18 ottobre 2012 n. 179, conv. con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 221, norma che autorizza gli avvocati ad eseguire la notifica di atti e documenti relativi al processo con modalità telematica utilizzando gli indirizzi di posta elettronica certificata), in data 2.1.2017, dall'avv. Fernando Ciavardini - difensore di UNIPOLSAI Ass.ni s.p.a. - agli indirizzi PEC dei difensori, in grado di appello, del Singh ("d.gugliandolo@milano.pecavvocati.it" e avvsabinafigliozzi@puntopec.it) e che la copia analogica della sentenza e della relata di notifica - trasmesse in allegato al messaggio telematico pervenuto nella casella di posta elettronica dei destinatari - estratta dall'archivio informatico e depositata con il fascicolo del ricorso per cassazione, era priva "dell'avviso di ricezione della PEC" e non era munita della "attestazione di conformità" prescritta dall'art. 9, commi 1-bis ed 1-ter, della legge n. 53/1994.

Osserva il Collegio che il giudizio di cassazione per il quale non operano, tuttora, le disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 16-bis del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, conv. con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 221 e succ. mod., è regolato dalle norme processuali che prevedono la notifica ed il deposito in Cancelleria di atti e documenti in forma analogica i quali, ove richiesto, devono essere sottoscritti con firma autografa.

Ne segue che gli atti e documenti elettronici, sebbene trasmessi dal difensore o pervenuti al suo indirizzo PEC in forma telematica, onde rispondere ai requisiti di procedibilità ed ammissibilità prescritti dagli artt. 365, 369, 370,

371 e 372 c.p.c., debbono necessariamente essere trasformati in documento cartaceo.

Con specifico riferimento al deposito della copia autentica della sentenza impugnata corredata della relata di notifica (art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c.), adempimento funzionale alla attivazione del processo impugnatorio e che la Corte è chiamata a compiere di ufficio, va rilevato che la copia della sentenza impugnata (indipendentemente dalla forma nativa di tale documento: analogica o digitale), qualora venga notificata a cura di parte o, nei casi in cui è previsto, comunicata dalla Cancelleria, in forma telematica - ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione - all'indirizzo PEC del destinatario, e del pari qualora venga estratta dal difensore direttamente dal proprio fascicolo informatico, deve in ogni caso essere prodotta in formato analogico "*conforme all'originale*": ed infatti la copia del provvedimento del Giudice - tanto se generato e pubblicato, in originale, come documento informatico, quanto se depositato, invece, presso la Cancelleria in forma analogica - viene in ogni caso "*comunicata*" ai difensori "*in via telematica*" dalla Cancelleria (art. 45, comma 2, disp. att. c.p.c., modificato dall'art. 16, comma 3, lett. c), del DL n. 179/2012: l'obbligo della comunicazione telematica dei provvedimenti giurisdizionali è stato esteso a "*decorrere dal 15 febbraio 2016, limitatamente alle **comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili, presso la Corte suprema di cassazione***" dall'art. 2, comma 1, del Decreto 19 gennaio 2016) e dunque per essere trasformata in copia analogica deve essere "estratta" dal difensore dal fascicolo informatico (art. 16 bis, comma 9 bis, DL n. 179/2012, introdotto dall'art. 52, comma 1, lett. a) del DL 24 giugno 2014 n. 90 conv. con mod. in legge 11 agosto 2014 n. 114).

Allo scopo di consentire le trasformazioni dei documenti elettronici in analogici e viceversa, la legge attribuisce espressamente ai difensori, che rivestono la qualità di pubblico ufficiale, il potere di "*attestazione della conformità*" della copia dell'atto processuale o del documento - estratto ovvero

trasmesso - all'originale "presente" nell'archivio informatico, copia - così autenticata - che è considerata dalla legge equivalente all'originale, non occorrendo pertanto la firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità della sentenza all'originale (art. 16 bis, comma 9 bis, DL n. 179/2012. Vedi analogamente, per la attestazione di conformità all'originale telematico della notifica e dell'atto notificato: art. 9, comma 1 bis ed 1 ter, della legge 21.1.1994 n. 53).

La "*attestazione di conformità*" del difensore attribuisce alla copia informatica - estratta dal fascicolo informatico o trasmessa all'indirizzo PEC del destinatario - il requisito di autenticità, venendo essa considerata dalla legge equivalente all'atto o documento originale (cfr., da ultimo Corte cass. Sez. U - , **Sentenza n. 10266 del 27/04/2018**). Tale attestazione deve essere sottoscritta con firma autografa, senza che un'attestazione implicita ad essa equipollente possa desumersi dalla sottoscrizione della nota di iscrizione a ruolo e di deposito nella cancelleria, non essendo tale ultima firma finalizzata a certificare alcunché, ma soltanto a riferire al sottoscrittore l'elencazione, sotto la propria responsabilità, degli atti che con essa si depositano (cfr. Corte cass. Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 12609 del 22/05/2018**).

Distinte, evidentemente, sono le attestazioni di conformità richieste al difensore mittente ed al difensore destinatario della notifica telematica della sentenza.

Nel caso di trasmissione telematica da valere quale notificazione dell'atto processuale, la attestazione di conformità deve essere contenuta nella "*relata di notifica*", sottoscritta con firma digitale, che costituisce documento informatico separato, da allegare unitamente all'atto processuale da notificare al "*messaggio di posta elettronica certificata*" (art. 3 bis, comma 5, della legge n. 53/1994; art. 16 undecies, comma 3, DL n. 179/2012).

Perfezionatasi - con la trasmissione all'indirizzo PEC del destinatario - la notifica della sentenza (la prova della spedizione è data dalla "*ricevuta di accettazione*" del messaggio, generata dal server del gestore del servizio di

posta elettronica; la prova della effettiva ricezione dell'atto notificato nella casella di PEC del destinatario è data dalla ricevuta di *"avvenuta consegna"* del messaggio, anch'essa generata dal medesimo server), il difensore destinatario "vedrà" inserito nel proprio "fascicolo informatico" il *"messaggio di posta elettronica"* cui è allegato il documento (la sentenza) e la relata di notifica completa di attestazione di conformità sottoscritta con firma digitale dal mittente. Conseguentemente, onde ottemperare al disposto dell'art. 369, comma 2, n. 2) c.p.c., il **difensore destinatario** della notifica, dovrà procedere ad estrarre il documento trasmesso in forma digitale dal proprio fascicolo informatico, riproducendolo in forma analogica, effettuando quindi un procedimento inverso che richiede una *"nuova attestazione di conformità"* del documento cartaceo a quello "presente" -in quanto pervenutovi a seguito della notifica telematica- nel proprio archivio informatico (art. 16 bis, comma 9 bis, DL n. 179/20102: *"Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità' a norma del presente comma, equivalgono all'originale"*), attestazione di conformità che deve essere apposta, con sottoscrizione in forma autografa, in calce o a margine, o su foglio separato ma fisicamente congiunto alla copia analogica della sentenza e della relata di notifica estratte dal fascicolo informatico (art. 16 undecies DL n. 179/20102 : *"Quando l'attestazione di conformità' prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa e' apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia pero' congiunto materialmente alla medesima"*).

Ne segue che, il mero deposito presso la Cancelleria della Corte, da parte del difensore del ricorrente, della mera copia della sentenza di appello, in forma cartacea, unitamente alla copia analogica della *"relazione di notifica"* inviata dal mittente con il *"messaggio di posta elettronica"*, non assolve agli indicati requisiti legali prescritti dall'art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c..

Indipendentemente, infatti, dalla attestazione di conformità della copia della sentenza di appello all'originale presente nel fascicolo informatico, redatta e sottoscritta con firma digitale dal mittente avv. Fernando Ciavardini, nel fascicolo della parte ricorrente difettava, invece, la attestazione -sottoscritta dal difensore destinatario della notifica- di conformità all'originale digitale dei documenti estratti dal proprio fascicolo informatico e dallo stesso depositati in formato analogico presso la Cancelleria di questa Corte: è appena il caso di rilevare come non possa soccorrere, come adempimento "sostitutivo", il deposito da parte del difensore del ricorrente della copia cartacea della "relazione di notifica" della sentenza, nella quale è contenuta la attestazione di conformità che le legge impone di effettuare "al mittente" che procede alla notifica telematica dell'atto processuale. Tale attestazione, infatti, concerne la corrispondenza tra il documento notificato in forma digitale e quello presente nel fascicolo informatico del "mittente", sicchè una volta trasmesso tale documento dal fascicolo informatico del mittente al fascicolo informatico del destinatario, appare del tutto evidente come la originaria attestazione di conformità del documento, non possa esplicitare alcuna efficacia in ordine alla successiva operazione di estrazione del documento elettronico -per la trasformazione in analogico- eseguita dal difensore "destinatario" della notifica, sfuggendo del tutto alla sfera di controllo del difensore "mittente" la successiva attività compiuta dal "destinatario", il quale viene pertanto a confezionare una "nuova" copia analogica del documento, estraendolo dal proprio fascicolo informatico, che necessita, pertanto, di una "nuova" attestazione di conformità da parte del difensore-pubblico ufficiale.

Risultando al proposito irrilevante la istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio, presentata alla Cancelleria del Giudice a quo dal difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 369, comma 3, c.p.c., atteso che non ricorre nella fattispecie alcuna delle ipotesi di "notifica ex officio" -a cura della Cancelleria- della sentenza di appello, sicchè, essendo rimessa in via esclusiva alla scelta della parte - interessata a far decorre il termine breve ex art. 325 c.p.c. - la

notifica della sentenza d'appello, tale attività notificatoria rimane estranea al controllo del funzionario di Cancelleria non essendo riconducibile agli atti processuali compiuti alla presenza del funzionario di Cancelleria o comunque da questi ricevuti, e dunque alcun obbligo di legge è prescritto in ordine all'inserimento nel "*fascicolo di ufficio*" (art. 168 c.p.c.; art. 36 disp. att. c.p.c.) dei documenti attestanti l'attività notificatoria della sentenza, con la conseguenza della inutilità della acquisizione di tale fascicolo ai fini della verifica di procedibilità (conf. Corte cass. Sez. 6 - 2, *Ordinanza n. 21386 del 15/09/2017*).

Accertato che il ricorrente, costituendosi nel giudizio di legittimità, ha depositato una copia analogica della sentenza impugnata priva dell'attestazione di conformità al documento contenuto nel fascicolo informatico, da cui la copia è stata estratta, occorre verificare, alla stregua dei recenti arresti delle Sezioni Unite di questa Corte, se comunque possa ritenersi raggiunta la verifica positiva della tempestiva proposizione del ricorso, rispetto al termine breve di decadenza ex art. 325, comma 2, c.p.c. e rispetto all'osservanza della condizione di procedibilità di cui all'art. 369 comma 2 n. 2) c.p.c..

Sono ben noti al Collegio i recenti arresti delle sentenze rese a Sezioni Unite di questa Corte che hanno fornito una interpretazione adeguatrice ai principi del giusto processo dell'art. 369 c.p.c. in tema di improcedibilità, esaminando specificamente i casi:

a) del deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di **copia analogica del ricorso per cassazione** predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa (Corte cass. Sez. U - , *Sentenza n. 22438 del 24/09/2018*);

b) del deposito di **copia analogica della sentenza** notificata telematicamente, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9,

commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa (Corte cass. Sez. U, *Sentenza n. 8312 del 25/03/2019*).

I principi di diritto enunciati, consentono di ritenere realizzata la condizione di procedibilità, e dunque consentono di compiere la verifica di conformità all'originale anche della copia analogica "*semplice od informale*" della sentenza impugnata e della sua relata di notificazione, tutte le volte in cui un tale risultato possa ritenersi raggiunto attraverso il perfezionamento di uno "*schema procedimentale di verifica a formazione progressiva*", tale per cui, la originaria manchevolezza del requisito prescritto, venga ad essere emendata: **1-)** attraverso il deposito della copia analogica della decisione e della relata di notifica, **debitamente autenticate dal controricorrente**, con sottoscrizione autografa, ovvero **2-)** attraverso il mancato disconoscimento, da parte di quest'ultimo, della esatta corrispondenza della copia analogica all'originale informatico, o ancora - nel caso in cui la controparte rimanga intimata, od invece il controricorrente disconosca espressamente detta conformità - **3-)** mediante il successivo deposito da parte del difensore de ricorrente della asseverazione "*ora per allora*" di conformità della copia analogica all'originale informatico.

Sulla scorta delle indicazioni fornite dai predetti enunciati deve essere dichiarata la procedibilità del ricorso (verifica che precede quella della ammissibilità ai sensi dell'art. 325 comma 2 c.p.c.), avendo assolto il ricorrente all'onere del deposito, in allegato alla memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c., di copia del provvedimento impugnato e della relata di notifica, previsto dall'art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c. debitamente autenticate con firma autografa.

Venendo all'esame dei motivi di ricorso il Collegio osserva quanto segue.

Il **primo motivo** con il quale si deduce il vizio di omessa valutazione di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360co1 n. 5 c.p.c., è inammissibile.

La indicata censura di legittimità per "error facti" rimane, infatti, preclusa al sindacato di questa Corte, sia in relazione alla previsione dell'art. 348 ter, comma 5, c.p.c. (applicabile al presente giudizio, essendo stato proposto l'appello in data successiva all'11.9.2012 : cfr. art. 54 DL n. 83/2012 conv. in legge n. 134/2012), non avendo dimostrato il ricorrente, per superare il divieto di deduzione di tale vizio di legittimità, che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dovevano ritenersi tra loro diverse, in quanto fondate su distinte "rationes decidendi" inerenti alle "questioni di fatto" (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014; id. Sez. 3 - , Sentenza n. 19001 del 27/09/2016); sia -in quanto volta a contestare asseriti errori nella rilevazione e nella interpretazione delle prove- in relazione ai limiti consentiti, nel giudizio di legittimità, alla censura del "vizio di motivazione", circoscritto al solo "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", secondo la interpretazione che della norma - a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 54 DL n. 83/2012 conv. Legge n. 134/2012 - è stata fornita da questa Corte (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016).

La mancata indicazione del "fatto storico omesso" (il ricorrente, infatti, riporta tutti gli elementi circostanziali che sono stati oggetto di esame del Giudice di merito, lamentando la erroneità del giudizio di selezione e prevalenza delle risultanze istruttorie, in funzione del giudizio di responsabilità), confina la censura nella inammissibilità, rimanendo estranea al sindacato di legittimità la mera contestazione volta a criticare il "convincimento" che il Giudice si è formato, ex art. 116, comma 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale probatorio (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016), così come la contestazione di errori attinenti alla individuazione di "questioni" od "argomentazioni" relative all'esercizio del potere discrezionale di apprezzamento delle prove (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 21152 del

08/10/2014), e risultando in ogni caso precluso nel giudizio di cassazione l'accertamento dei fatti storici ovvero la loro valutazione a fini istruttori (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 21439 del 21/10/2015).

Il **secondo motivo**, con il quale si deduce la violazione dell'art. 2054, comma 2, c.c., è anch'esso inammissibile, in quanto viene a fondarsi sul presupposto di una differente ricostruzione della fattispecie concreta, e dunque ancora su una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, rispetto a quella compiuta dalla Corte d'appello.

Corretta è l'affermazione secondo cui, quando le risultanze istruttorie non consentano di pervenire con certezza alla ricostruzione del fatto ed alla univoca attribuzione di responsabilità nella causazione del sinistro ad uno dei conducenti coinvolti nello scontro, il Giudice deve fare ricorso alla presunzione legale di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.. Ed è altrettanto corretta la invocazione del principio di diritto secondo cui, in tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 124 del 08/01/2016).

Ma nel caso di specie, la Corte d'appello non ha deciso sulla base di un quadro probatorio incerto, ma al contrario ha specificamente accertato -in base alle risultanze probatorie- la dinamica del sinistro (espungendo le dichiarazioni testimoniali ritenute inaffidabili, perché imprecise, lacunose o contraddittorie; desumendo il punto di collisione tra i veicoli dalla morfologia dei danni materiali riportati dai veicoli, nonché dalla circostanza che l'auto stava percorrendo la corsia di sorpasso e dalle scalfitture, compatibili con i pedali della bicicletta, rilevate dai verbalizzanti sulla barriera "New Jersey" di

delimitazione delle carreggiate) risolvendosi nel convincimento che il ciclista stava attraversando da sinistra a destra la carreggiata mentre sulla corsia di sorpasso stava sorraggiungendo l'auto, rilevando che alcuna condotta colposa era da imputare al conducente dell'autoveicolo, non sanzionato dai verbalizzanti intervenuti sul luogo del sinistro che avevano, invece, elevato al Singh contravvenzione per violazione dell'art. 143, commi 4, e 12, del Codice della strada.

Trattasi quindi di accertamento in concreto della responsabilità, e della "esclusiva responsabilità" del danneggiato nella causazione del sinistro, con conseguente sollevazione del conducente dell'auto dall'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare lo scontro: ed infatti, la prova liberatoria per il superamento della presunzione di colpa ex art. 2054, comma 2, c.c., non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (cfr. Corte cass. Sez. 3, *Sentenza n. 9550 del 22/04/2009*; id. Sez. 6 - 3, *Ordinanza n. 13672 del 21/05/2019*) e, nel caso di specie, il convincimento della Corte d'appello trovava fondamento nella totale infondatezza della condotta di guida imprudente e negligente dell'Armando così come prospettata dal danneggiato secondo la ricostruzione della dinamica del sinistro dallo stesso sostenuta e che era stata del tutto smentita dal quadro probatorio.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il versamento, se e nella misura dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 4/2 /2020